

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDERICI MARIA, CARONIA, STORCHI, PASTORE, RAPELLI,  
MORO GEROLAMO LINO, CAPPUGI**

*annunziata il 27 ottobre 1948*

**La tutela dei minori nel lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge del 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli venivano abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e precisamente:

1°) il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

2°) la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3°) il regio decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4°) il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5°) l'articolo 39, primo, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6°) gli articoli 76, secondo e terzo comma, 79, 101, comma terzo e quarto del testo

unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7°) l'articolo 203 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8°) l'articolo 12, comma primo, del regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La tutela dei minori al lavoro reclama ora che al più presto venga abrogata la legge del 1934, che è una delle più infelici leggi che mai siano state fatte, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale.

La stessa imprecisa formulazione del titolo: « Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » tradisce una non profonda conoscenza dell'oggetto della legge, la quale, anche per questo motivo, risulta una strana commistione di norme legislative e di norme regolamentari, ciascuna delle quali oscillante sempre tra una esigenza di disciplina di lavoro e di ordine pubblico, e un'esigenza igienico-sanitaria, ma in nessun caso veramente diretta a proteggere le forze del lavoro più delicate e bisognose di tutela, quali sono quelle delle donne e dei fanciulli. Le

quali peraltro sono tra loro assai differenziate e reclamano diversa trattazione, diverse misure, diverse disposizioni di legge.

L'aver predisposto un'unica legge per le donne e i fanciulli è già di per sé una singolare prova di sfiducia nelle forze e nella capacità lavorativa della donna, implicitamente considerata, in certo qual modo, nel rendimento, nelle attitudini e nei bisogni alla stregua dei fanciulli. La costituzione della Repubblica italiana ha sanato una antica ingiustizia nei confronti della donna lavoratrice, mentre la nuova legge sulla tutela fisica ed economica della lavoratrice madre, e quella sulla tutela della maternità, nello spirito della stessa Costituzione, varranno a dare alla donna, che è anche lavoratrice e che è anche madre potenzialmente o nella realtà, le garanzie necessarie affinché la sua preminente missione non venga compromessa e offesa a causa del lavoro.

Regolati quindi altrove, con le leggi generali sul lavoro e con quelle particolari sulla madre lavoratrice, i diritti della donna, la legge del 1934 risulta da ciò stesso superata.

Uno dei due soggetti della legge ha trovato così una ben più degna attenzione e tutela nelle nuove leggi della Repubblica, occorre ora occuparsi dell'altro oggetto.

La legge 1934 parla di fanciulli, che nella retta accezione del termine non dovrebbero essere se non i minori fino agli anni 12, ma in realtà talune norme spingono la loro efficacia ai soggetti di anni 18. Di qui una confusione, una sproporzione e una incertezza che rende la legge fiacca ed imprecisa. E non è tutto.

La legge del 1934 riguarda un campo di applicazione ristrettissimo, esclude categorie intere di persone (donne, giovani e fanciulli) che la legge avrebbe dovuto con più sollecitudine curare e proteggere perché più di frequente oggetto di sfruttamento, di maltrattamenti, di oppressione.

Si veda nella legge 1934 le esclusioni:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvo i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'articolo 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e del comune;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'articolo 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile religioso addetto agli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

E anche per coloro i quali non sono stati cacciati oltre i margini del campo di applicazione, le norme, con una frequenza sconcertante, indicano e perfino suggeriscono evasioni che rendono inefficace e inattiva l'intera legge.

Il criterio, che è stato seguito nella estensione della presente proposta, è ispirato alla volontà di schierare intorno al minore che entra nel campo del lavoro, e si appresta quindi a dare alla società il fiore delle sue forze, un dispositivo capace di una reale tutela fisica, sanitaria, economica e morale.

È ben vero che una parte della tutela del minore, e questa volta cade appropriato dire dei fanciulli, rientra nei compiti di vigilanza e repressione della pubblica sicurezza. Resta pertanto affidato alla pubblica sicurezza il compito di perseguire coloro che esercitano un vero e proprio sfruttamento nei confronti dei fanciulli o ne fanno strumenti docili e rassegnati di odiose speculazioni.

La presente proposta di legge, che viene presentata alla Camera dei deputati, riguarda i giovani al lavoro, siano essi maschi o femmine, apprendisti o alunni di laboratori-scuola alle dipendenze di datori di lavoro o occupati in qualsiasi campo o ramo produttivo.

La proposta di legge, dopo aver indicato il campo di applicazione, passa subito a precisare i *divieti* con i quali si interdicono ai minori fino ai 18 anni i lavori pericolosi, nocivi e insalubri o che sottintendono uno sforzo eccessivo (trasporto e sollevamento di pesi). I divieti risultano da una tabella annessa alla presente proposta.

I divieti non riguardano soltanto taluni lavori che non si debbono permettere ai giovani perché pregiudizievole alla loro salute, ma anche altri lavori che per essere prolungati (lavori straordinari) o contenuti in orari

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

non comuni, o addirittura notturni, turbano l'equilibrio fisico e morale del giovane, lo espongono a disagi o alterano semplicemente il ciclo della normale esistenza e ancora più semplicemente le abitudini personali e di famiglia.

Una legge che voglia veramente proteggere il giovane, tenendo presente, oltreché le particolari esigenze di un corpo in sviluppo e trasformazione, anche quelle di uno spirito che va costruendo il suo mondo interiore con gli elementi, le esperienze e le prove che la società gli offre o propone, non può non considerare tutta la sfera degli interessi materiali e morali, economici e spirituali di una gioventù sana.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, riguardano la protezione dei minori al lavoro.

L'obbligo della presentazione del certificato medico è mantenuto, ma ad esso viene aggiunto l'obbligo di presentazione del certificato del medico specialista del locale Dispensario antitubercolare. Quest'ultimo certificato deve essere rinnovato anno per anno ai fini della lotta contro la tubercolosi, mentre le visite mediche a cura dell'Ispettorato del lavoro e del datore di lavoro debbono ogni anno accertare e riconfermare la idoneità del giovane al lavoro.

Una innovazione notevole viene proposta nel caso in cui il giovane non risulti più idoneo fisicamente a quel lavoro, al quale è stato addetto. Il datore di lavoro può arrivare alla denuncia del contratto di lavoro, ove non possa adibire ad altra occupazione il minore, ma al giovane non deve venire a mancare insieme con il pane la speranza di una sistemazione nella società.

I corsi di riqualifica e di addestramento, che sono già stati predisposti per gli adulti, debbono per i minori rappresentare la nuova strada da percorrere.

L'igiene fisica e morale è considerata in un unico articolo (7), perché le condizioni in cui si svolge il lavoro dei minori debbono garantire la sanità del corpo e insieme la

sanità dello spirito, dal momento che ogni persona condiziona il suo equilibrio, la sua efficienza, la sua felicità all'armonia tra le forze fisiche e quelle spirituali.

Il luogo del lavoro non può divenire luogo di corruzione, di adescamento e di perversione; esso è, e deve essere, conservato per i giovani la *culla dell'uomo*, il luogo in cui, nell'impegno di un servizio reso alla società e diretto a raggiungere il bene comune, l'adolescente diventa uomo.

Una particolare vigilanza, fatta di comprensione e di delicatezza, deve allontanare dalla *culla dell'uomo* ogni elemento che valga a fiaccare la purezza e l'onestà dei giovani.

L'articolo 8, obbligando i giovani lavoratori ad assolvere, una volta entrati nel ciclo lavorativo, i doveri dell'obbligo scolastico, varrà a dare alla piaga dell'analfabetismo un efficace rimedio.

La legge che si propone, e che è tutta incentrata in un criterio di tutela e protezione dei giovani nel lavoro, non poteva non prevedere anche l'assistenza dei giovani.

L'articolo 9 prevede pertanto forme di assistenza inconsuete nel mondo del lavoro giovanile. Una nuova visione della vita e della giustizia da rendersi ai giovani ha suggerito l'articolo 11, nel quale si tratta della remunerazione.

Infine, per quanto riguarda il finanziamento, la legge che si propone non prospetta oneri particolari e aggravii speciali che obblighino a variazioni sensibili di bilancio.

È questa una legge ispirata a sensi di giustizia e di considerazione verso i più giovani, i quali in un mondo ancora torbido e sinistramente illuminato da ostinati incendi che stentano a spegnersi, cercano nel lavoro la ricostruzione di un mondo sano e felice.

Il suo costo non è nell'ordine del mondo economico ma in quello del mondo morale. E da credere perciò che nessuno vorrà negare il suo contributo di attenzione e di amore alla legge per la tutela dei minori nel lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le norme della presente legge si applicano a tutti i minori e le minori che lavorano alle dipendenze di terzi, ivi compresi gli apprendisti e gli alunni dei laboratori-scuola, nonché ai minori e alle minori che, per qualunque motivo, vengono utilizzati a fine di speculazione.

In quest'ultimo caso il rispetto della legge è affidato alla pubblica sicurezza.

## ART. 2.

È vietato adibire i minori fino agli anni 18 e le minori fino a 21 anni a qualsiasi lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre.

Le tabelle dei lavori per i quali è vietata l'occupazione sono annesse alla presente legge.

Non sono ammesse eccezioni per l'occupazione, sia pure temporanea e in lavori di cui al precedente comma.

Per le donne vigono, altresì, per quanto riguarda lavori pericolosi, faticosi, insalubri, le norme della legge per la tutela fisica della lavoratrice madre.

## ART. 3.

È vietato: adibire al lavoro i minori nel giorno destinato al riposo settimanale e festivo; impiegarli in lavori straordinari oltre l'orario normale di otto ore; adibirli a lavori notturni, tra le ore 22 e le ore 5; impiegarli in lavori continuati di durata superiore a cinque ore. Qualora questa superi le cinque ore, il lavoro deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora.

## ART. 4.

Il minore di anni 18 è tenuto a presentare all'Ufficio del lavoro e al datore di lavoro un certificato medico di idoneità fisica al lavoro e il certificato del dispensario antitubercolare senza i quali non può essere ammesso al lavoro.

Il sanitario, che ha redatto il certificato, è tenuto a specificare nello stesso i lavori ai quali non può essere adibito il minore anche se si tratta di lavori non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 2.

I certificati previsti dal presente articolo, per uso di lavoro, debbono essere rilasciati gratuitamente.

## ART. 5.

Il sanitario del dispensario antitubercolare, il quale, richiesto di un certificato per uso di lavoro, accerta forme di tubercolosi nel minore, è tenuto a predisporre a favore del medesimo le misure profilattiche e gli aiuti previsti a carico dei Consorzi autitubercolari, indipendentemente dalle prestazioni eventualmente spettanti al minore nell'ambito della previdenza sociale.

## ART. 6.

È fatto divieto al datore di lavoro di assumere un minore di anni 18 senza la presentazione dei certificati medici di cui all'articolo 4.

Il certificato del dispensario antitubercolare deve essere rinnovato anno per anno.

Tutti i minori debbono essere sottoposti a visite mediche periodiche a intervalli non superiori a sei mesi, salvo che disposizioni speciali non prevedano intervalli più brevi.

Ove il minore non risultasse idoneo, per successive dichiarazioni del medico, all'occupazione, nella quale è adibito, il datore di lavoro deve provvedere a trasferirlo ad altra mansione confacente alle accertate condizioni fisiche del minore. Qualora sussista impossibilità accertata di trasferimento di cui al comma precedente, il datore di lavoro può addvenire alla denuncia del contratto.

L'Ispettorato del lavoro, accertata la non idoneità fisica del minore ad un determinato lavoro, ne curerà l'avviamento a corsi di riqualifica o addestramento al lavoro.

A tutti gli effetti il minore sarà perciò considerato come un disoccupato, durante il periodo di frequenza di detti corsi.

## ART. 7.

I locali dove si svolge il lavoro dei minori, i refettori, i servizi igienici debbono soddisfare le norme generali del regolamento d'igiene e sicurezza dei lavoratori.

I minori non possono rimanere nei locali di lavoro e neppure consumarvi il pasto durante i riposi intermedi.

I dormitori, i refettori, e gli spogliatoi delle aziende dove vengono effettuati i lavori stagionali o a turni, debbono essere, oltreché rispondenti alle norme di carattere igienico, provvisti anche del necessario arredamento e distinti per uomini e per donne.

Negli ambienti riservati alle donne la vigilanza è affidata soltanto a donne.

È vietato introdurre nelle aziende ove sono occupati i minori pubblicazioni che possano turbare o offendere la coscienza morale dei giovani.

È altresì vietato occupare i minori agli anni 16 alla preparazione di spettacoli cinematografici e teatrali e nelle sale degli spettacoli o in qualunque luogo pubblico o esposti al pubblico.

ART. 8.

I minori, impiegati nei settori industriali, commerciali e agricoli, debbono presentare il certificato di compimento dell'obbligo scolastico; qualora ne fossero sprovvisti sono tenuti a frequentare corsi speciali per il conseguimento di esso.

Il datore di lavoro è, a sua volta, tenuto ad agevolare la frequenza ai minori dei corsi istituiti a cura di enti pubblici e privati per l'assistenza ai lavoratori.

ART. 9.

Per i minori orfani, in istato di abbandono o di profugo la tutela dei diritti del lavoro, oltreché dalle organizzazioni sindacali, può essere esercitata dagli enti assistenziali pubblici e privati.

Dove sono adibiti più di 20 minori deve funzionare una mensa calda, se gli interessati ne fanno richiesta.

È altresì prevista l'istituzione di servizi di pronto soccorso aziendali o interaziendali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a contribuire per l'organizzazione di colonie o di campeggi in coincidenza con le ferie, in favore dei minori dallo stesso occupato.

ART. 10.

È obbligatoria per i minori occupati nei laboratori-scuola l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la tubercolosi.

ART. 11.

Al minore spetta, a parità di lavoro, la stessa retribuzione prevista, per contratto, per il lavoratore adulto.

Il periodo di apprendistato è regolato dal contratto di lavoro.

I minori, occupati nei laboratori-scuola, sono soggetti alle regole generali del lavoro per quanto riguarda i divieti e la protezione. Per quanto riguarda la remunerazione essi, a partire dal 16° anno, debbono essere prov-

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

veduti di un libretto di risparmio ove viene depositata l'eccedenza della retribuzione spettante nei periodi lavorativi, detratte le spese di mantenimento, nel caso in cui il minore sia ricoverato in Istituto.

ART. 12.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge, ove non siano previste pene maggiori da altre leggi, è punito con l'ammenda di lire 50.000 per ogni minore occupato nel lavoro e al quale la contravvenzione si riferisca.

La stessa ammenda è comminata in via complessiva per la contravvenzione alle disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 13.

Le disposizioni vigenti che non siano in contrasto con le norme della presente legge, non s'intendono abrogate.

TABELLA A

LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED INSALUBRI PER I QUALI È VIETATA  
L'OCCUPAZIONE DELLE DONNE MINORENNI E DEI FANCIULLI

1. -- Trattamento per via ignea, dei minerali di piombo, zinco, arsenico e antimonio; torrefazione in caselle, cumuli, ecc. dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere.

2. -- Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.

3. -- Lavoro di carico e scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale zolfifero, relativamente alle donne minorenni fermo restando per i minori degli anni 16 il divieto stabilito dall'articolo 6, lettera b), della legge.

4. -- Raffinamento dei metalli preziosi.

5. -- Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio, e di amalgame con mercurio.

6. -- Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione di caratteri, proiettili, lastre, tubi ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo.

7. -- Operazioni di tempera e di cementazione della ghisa al cianuro.

8. -- Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghie, del ferro dell'acciaio; lavoro ai laminatoi.

9. -- Saldatura con leghe piombifere; decapaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli.

10. -- Saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica e ossiacetilenica.

11. -- Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.

12. -- Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

13. -- Operazioni galvanoplastiche con impiego di cianuri od acido cromico, per la doratura, argentatura, cromatura, ecc.

14. -- Pulimento con limatura di piombo o con impasti piombiferi.

15. -- Produzione di polveri metalliche (bronzo, alluminio, ecc.).

16. -- Fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.

17. -- Produzione di acido solforico; di acido solforoso e di solfiti; di acido nitrico; di acido cloridrico; di acido fluoridrico e di fluoruri.

18. -- Produzione di acido cromico e di composti cromatici.

19. -- Produzione degli ossidi e dei sali di bario; di acido ossalico e di ossalati.

20. -- Produzione di ammoniaca, potassa, e di sali di ammonio e di potassio.

21. -- Produzione di idrato, solfato e carbonato sodico.

22. -- Produzione di fosforo e composti di fosforo; di cloro; di cloruro e di ipoclorito di calcio; di altri ipocloriti; di cloruro di zolfo; di clorati.

23. -- Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi; produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo e antimonio.

24. -- Produzione di composti di mercurio.

25. -- Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.

26. -- Produzione e utilizzazione industriali di preparati e composti arsenicali.

27. -- Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; del litopone; dell'ossido di titanio.

28. -- Produzione di solfuro di carbonio e di tetracloruro di carbonio; lavorazioni che importano manipolazione o uso di sostanze in soluzione con solfuro o tetracloruro di carbonio.

29. -- Estrazione di oli, di grassi, di essenze e di resine, mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloroetano, ed altri solventi tossici.

30. -- Produzione dei coloranti organici artificiali e dei prodotti intermedi.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

31. — Produzione dei derivati alogenati del metano e dell'acetilene.

32. — Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile (fosgene).

33. — Produzione e distribuzione del gas illuminante.

34. — Distillazione e raffinamento del petrolio; distillazione del catrame e degli schisti bituminosi.

35. — Preparazione delle miscele di benzina o di altri carburanti con composti organo-metallici (tetraetile di piombo).

36. — Produzione di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico; e di essenze e di oli essenziali, quali trementina e canfora.

37. — Produzione degli alcaloidi.

38. — Preparazione e impiego di sostanze e di corpi radioattivi.

39. — Produzione di cianuri e di altri composti di cianogeno.

40. — Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.

41. — Produzione e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.

42. — Produzione di polveri piriche, dinamite ed esplosivi in genere; di fuochi artificiali, miccie ed inneschi; caricamento dei proiettili.

43. — Produzione di collodio e di celluloidi, e fabbricazione di oggetti di celluloidi.

44. — Produzione di caucciù, guttaperca ed ebanite, limitatamente alle operazioni di miscela con composti di piombo o con altre sostanze tossiche, alla vulcanizzazione con solfuro e tetracloruro di carbonio o con cloruro di zolfo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di caucciù, alla lavorazione del caucciù piombifero.

45. — Lavorazioni inerenti a processi elettrochimici, non previste in altre voci, limitatamente alla manovra, caricamento e scaricamento dei forni elettrici, ed alla polverizzazione e staccatura a secco e ai movimenti delle polveri.

46. — Produzione dell'allumina e dell'alluminio.

47. — Polverizzazione della scorza di china e purificazione del solfato di chinino.

48. — Macinazione e raffinazione dello zolfo.

49. — Produzione dei fiammiferi, limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.

50. — Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e ai bottali di concia, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri infiammabili.

51. — Lavorazione del pelo per cappelli (secretaggio): produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.

52. — Produzione del rayon:

a) col processo alla viscosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del filato, incluso;

b) col processo all'acetato di cellulosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra l'acetilene e la filatura, esclusa;

c) col processo cupro-ammoniacale, limitatamente alle fasi di preparazione, soluzione e filtrazione.

53. — Produzione di carta trasparente (cellofano), limitatamente alle fasi lavorative comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del cellofano, incluso.

54. — Carbonissaggio delle lane e sgrasatura con solventi tossici.

55. — Lavori di scavo, di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle miniere, cave, torbiere e gallerie, nonché di lizzatura e taglio dei massi nelle cave, fermo restando per i lavori sotterranei il divieto di cui all'articolo 6, lettera a), della legge.

56. — Preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave, limitatamente alla polverizzazione, staccatura a secco e movimento delle polveri.

57. — Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), alla macinazione a secco delle materie prime, ed all'applicazione delle vernici, ove queste contengano piombo.

58. — Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione della materia prima, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico e con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla fabbricazione della lana di vetro, alla pulizia e demolizione dei forni.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

59. — Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi artificiali.

60. — Lavori tipografici, limitatamente alla pulitura dei caratteri, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi, alla fotoincisione.

61. — Lavorazione di tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazioni e demolizione dei cumuli di fermentazione, di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.

62. — Operazioni di derattizzazione e disinfezione mediante acido cianidrico, solfuro di carbonio diclorodifeniltricloroetano (d.d.t.) o altre sostanze tossiche.

63. — Manipolazione e cernita delle ossa e delle sostanze cornee.

64. — Raccolta e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori sotterranei nelle fogne.

65. — Lavori nei macelli; trattamento dei residui animali per la loro utilizzazione innocua (sardigne).

66. — Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di stivaggio e quelle altre che si compiono nelle stive delle navi o galleggianti,

alle operazioni di imbarco di sbarco di carbone e merci dalle calate o da galleggianti a bordo delle navi e viceversa, ai lavori di pitturazione e di picchettaggio delle navi.

67. — Lavori di fondazioni subacquee mediante cassoni pneumatici.

68. — Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alle operazioni di rifinitura esterna degli edifici con l'ausilio di palanchini mobili.

69. — Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica.

70. — Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.

L'Ispettorato del lavoro potrà estendere il divieto di occupazione anche a lavorazioni diverse da quelle indicate nella presente tabella quando esse, per essere eseguite nello stesso luogo di lavoro, siano ritenute pregiudizievoli alla salute ed alla integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

## TABELLA B

LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED INSALUBRI IN CUI È CONSENTITA  
L'OCCUPAZIONE DELLE DONNE MINORENNI E DEI FANCIULLI, SUBOR-  
DINATAMENTE ALL'OSSERVANZA DI SPECIALI CAUTELE E CONDIZIONI

L'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli nelle lavorazioni indicate nella seguente tabella è subordinata alla condizione, da valutarsi dall'Ispettorato del lavoro, che concorrano misure di prevenzione atte a garantire efficacemente la salute e l'integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

L'Ispettorato del lavoro può altresì subordinare all'adozione di efficaci misure di prevenzione l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli anche in lavorazioni diverse da quelle indicate nella seguente tabella, quando esse siano eseguite nello stesso luogo di lavoro:

- 1°) lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici, lavori pesanti alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine traccianti, alle seghe circolari o a nastro;
- 2°) lavorazioni inerenti alla cernitura ed al tritramento degli stracci e della carta usata, nonché alla tintura delle carte con preparati tossici;
- 3°) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crino vegetale e animale, delle piume e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche;
- 4°) lavori inerenti alla tintura e al candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori e bagni di sostanze tossiche;
- 5°) lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura;
- 6°) lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzatura e rasatura;
- 7°) tornitura dei bottoni e coloritura con sostanze tossiche;
- 8°) concia delle pelli, limitatamente alle operazioni nelle quali si sviluppano polveri o vapori nocivi;
- 9°) produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri o gas nocivi;
- 10°) operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite;
- 11°) produzione di alcool e di sostanze alcoliche, limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione;
- 12°) lavorazioni nelle quali si impiegano derivati nitrati, clorati e aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
- 13°) lavorazioni inerenti alla preparazione e all'uso di sostanze in soluzione con benzina, benzolo, acetone, tricloroetilene, tetracloreto ed altri solventi tossici non specificatamente indicati in altre voci;
- 14°) lavoro nelle lavanderie, limitatamente alle operazioni che precedono la lisciviaatura;
- 15°) lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo;
- 16°) lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella A);
- 17°) seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamme a gas per la produzione di lampade elettriche, ampole, fiale, e simili; impiego delle pompe a mercurio;
- 18°) fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla preparazione e applicazione delle sostanze speculari e all'essiccamento;
- 19°) lavori ai forni per laterizi, refrattari, grès, ceramiche, cementi e calce;
- 20°) macinazione di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo, baritina, sommaco;
- 21°) lavoro nei magazzini e depositi di sostanze tossiche, infiammabili od esplodenti, e di carbone, calce e cementi;
- 22°) lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche;
- 23°) lavoro nelle cabine di proiezioni cinematografiche, relativamente alle donne minorenni, fermo restando, per i minori degli anni 16, il divieto di cui al primo comma della lettera d) dell'articolo 6 della legge;
- 24°) lavori a bordo delle navi in demolizione.